



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione

Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Quarta Commissione

Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

Oggetto: **Proposta di legge n. 265**

- Al Presidente del Consiglio regionale

e p.c. - Ai Consiglieri regionali

- Al Segretario generale del Consiglio regionale

- Alla Commissione di Controllo

- Al Consiglio delle Autonomie Locali

- Alla Commissione Pari Opportunità

- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

- Al Direttore generale della Giunta regionale

- Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale

- Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della
Giunta regionale

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r.77/2004

In sede referente

Seduta del 5 novembre 2024

Favorevole

A maggioranza

Consiglieri		Deleghe		Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Giacomo Bugliani	PD			☒	☒	☐	☐
Elisa Tozzi	FdI			☐	☐	☐	☐
Valentina Mercanti	PD			☒	☒	☐	☐
Fiammetta Capirossi	PD			☒	☒	☐	☐
Marco Casucci	Lega			☒	☐	☐	☒
Vittorio Fantozzi	FdI			☒	☐	☐	☒
Andrea Pieroni	PD	Vincenzo Ceccarelli		☒	☒	☐	☐
Maurizio Sguanci	IV			☒	☒	☐	☐
Lucia De Robertis	PD			☒	☒	☐	☐
Alessandro Capecchi	FdI			☒	☐	☐	☒
Cristiano Benucci	PD			☒	☒	☐	☐
Massimiliano Baldini	Lega			☒	☐	☐	☒
Francesco Gazzetti	PD			☒	☒	☐	☐
Marco Landi	Lega			☒	☐	☐	☒
Fausto Merlotti	PD			☒	☒	☐	☐
Pareri esaminati		favorevole		contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato		(art. 46)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Commissione Controllo		(art. 65)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali		(art. 68)	☒	☐	☒	☐	☐
obbligatorio Commissione Pari Opportunità		(art. 71)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali		(art.75)	☐	☐	☐	☐	☒
Istruttoria							
Scheda di legittimità		Con rilievi	☒	Senza rilievi	☐		
Scheda fattibilità		Con rilievi	☒	Senza rilievi	☐		
Attestazione copertura finanziaria		Acquisita	☐	Non richiesta	☒		

Approvato con

Modifiche al titolo

☐

Modifiche al testo

☒

Drafting

☒

Sostanziali

☒

Proposta di risoluzione collegata

☐

La funzionaria
Riccarda Casini
RICCARDA CASINI
06.11.2024 10:59:47 GMT+02:00

La funzionaria
ROSSANA
BARDOCCI
05.11.2024
16:03:11 UTC

Il direttore

MARIA
CECILIA
IOSETTO
06.11.2024
12:42:06
GMT+02:00

E mail: 4comm@consiglio.regione.toscana.it
PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it

Dire:

Consiglio regionale della Toscana
Via della Repubblica, 2 - 50129 Firenze
tel. 055 238- 7337 - 7437 - 7479

Proposta di legge n. 265

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Piano di intervento sul patrimonio immobiliare. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 77/2004

Art. 2 - Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione. Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 77/2004

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 comma 1, lettere **l), m), m bis), n), z)** dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), ed, in particolare, gli articoli 37 e 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 31 luglio 2024;

Considerato quanto segue:

1. È necessario aggiornare l'articolo 11 della l.r. 77/2004 alla nuova normativa statale relativa ai contratti pubblici facendo riferimento al d.lgs. 36/2023;
2. È necessario garantire la rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di **rilevanza strategica** per la realtà regionale, inerenti il patrimonio della Regione Toscana;
3. È necessario garantire il rispetto della programmazione economica per la realizzazione delle opere di interesse pubblico e di **rilevanza strategica** per la realtà regionale;
4. Per le finalità di cui ai punti 2 e 3 del presente **preambolo**, è necessario prevedere un procedimento semplificato di approvazione dei progetti inerenti ad opere di interesse strategico realizzate sul patrimonio immobiliare regionale che costituiscano variazione, integrazione o adeguamento agli strumenti urbanistici comunali;
5. È necessario prevedere che le opere che possono accedere al procedimento siano quelle di interesse pubblico e di **rilevanza strategica** per la realtà regionale; di tale rilievo deve essere dato atto nel piano triennale delle opere da approvare ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 36/2023 e dell'articolo 11 della l.r. 77/2004;
6. **Il procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione si svolge nel rispetto della normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali nonché nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37;**
7. **Ritenuto di accogliere la condizione formulata nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo richiamando il rispetto della disciplina di cui all'articolo 34, comma 1 bis, della l.r. 65/2014 in relazione agli interventi sul patrimonio immobiliare regionale che comportino impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;**

Approva la presente legge

Art. 1

Piano di intervento sul patrimonio immobiliare.

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 77/2004

1. L'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Piano di intervento sul patrimonio immobiliare

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale predispone con deliberazione il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicati gli interventi da **realizzare** nel corso del periodo di riferimento, **fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'articolo 34, comma 1 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).**
2. Nel piano di cui al comma 1 è contenuto l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della Regione ai sensi dell'articolo 11 bis.
3. Il piano triennale di intervento è elaborato in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ed è aggiornato annualmente mediante l'elenco annuale di cui all'articolo 37 medesimo.”.

Art. 2

Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione.

Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 77/2004

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 77/2004, è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione

1. Ai fini della presente legge, sono opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione quelle inerenti il patrimonio immobiliare della Regione dirette a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:
 - a) **efficacia**, efficienza ed economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende;
 - b) ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, nonché il miglioramento dell'interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico;
 - c) efficientamento funzionale degli immobili del patrimonio regionale, la riduzione dei costi e della manutenzione degli stessi.

2. Qualora per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la Regione inserita nell'elenco del piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale di cui all'articolo 11, siano necessarie variazioni, perfezionamenti, integrazioni o adeguamenti agli strumenti urbanistici, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), approva il progetto dell'opera e costituisce variazione, perfezionamento, integrazione o adeguamento a tali strumenti, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e territoriale dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.
3. Oltre a quanto disposto al comma 2, l'approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la Regione assicura la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), è data notizia dell'indizione, da parte della Regione, della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sugli albi pretori dei comuni interessati. I soggetti interessati, entro i **trenta** giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT, possono presentare osservazioni che sono esaminate e controdedotte in sede **di** conferenza di servizi. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si esprime motivatamente sulle stesse entro i **trenta** giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
5. Le variazioni, il perfezionamento, le integrazioni o gli adeguamenti degli strumenti urbanistici sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e **di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37.** La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti.”.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Proposta di legge 265

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004

Relazione Illustrativa

Premessa

La presente proposta di integrazione, adegua la normativa regionale a quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici all'articolo 38 comma 10 del d.lgs. 36/2023, in merito alla programmazione triennale delle opere pubbliche

Inoltre, con questo adeguamento, si inserisce l'articolo 11 bis alla l.r. 77/2004 (Demanio e Patrimonio) introducendo un procedimento unico finalizzato all'approvazione dei progetti di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la Regione su beni facenti parte del patrimonio regionale.

Ciò, in analogia a quanto già altre due leggi regionali dispongono: la l.r. n. 88 del 1998 (opere in materia di Viabilità) e la l.r. n. 80 del 2015 (Opere di Difesa del Suolo); le quali prevedono l'approvazione del progetto in conferenza dei servizi anche con effetto di variante urbanistica e di apposizione di eventuali vincoli preordinati all'esproprio.

Lo scopo è quello garantire, sia la rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilievo strategico per la realtà regionale, inerente il patrimonio della Regione Toscana; sia mantenere un allineamento cronologico fra la programmazione economica in bilancio e gli interventi necessari a dare l'opera compiuta, il cui mancato rispetto determinerebbe un aggravio per la finanza pubblica.

Nel caso di opere di interesse pubblico e di rilievo strategico sul patrimonio regionale che producono l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto è indetta dalla Regione.

La partecipazione degli interessati è assicurata attraverso la pubblicazione di un avviso sul BURT almeno 30 giorni prima della Conferenza dei Servizi, dove sono esaminate e controdedotte tutte le osservazioni pervenute.

Articolo 11 della l.r.77/2004, come sostituito dall'articolo 1 della presente proposta di legge (Piano di intervento sul patrimonio immobiliare).

- Con il **comma 1** si stabilisce un limite temporale entro il quale la Giunta con propria delibera definisce il Piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale nel quale sono indicati gli interventi da realizzare **nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 34, comma 1 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in materia di governo del territorio, in accoglimento della condizione formulata nel parere del Consiglio delle autonomie locali.**
- Il **comma 2** stabilisce che all'interno del Piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, è contenuto l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della Regione, che ne costituisce parte integrante.
- Con il **comma 3** si **allinea** la disposizione **regionale** all'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 **in materia di contratti pubblici.**

Articolo 11 bis della l.r. 77/2004, come inserito dall'articolo 2 della presente proposta di legge (Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione).

- Con il **comma 1** sono definite le opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione.

- Con il **comma 2** è stata prevista la possibilità, per le opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica, che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, di approvazione del progetto **dell'opera** costituisca **contestuale** variante, perfezionamento, integrazione o adeguamento agli atti di governo del territorio.
- Con il **comma 3** si precisa che l'approvazione del progetto, ove previsto, costituisce anche apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
- Il **comma 4** descrive la modalità con cui viene data visibilità all'indizione della conferenza di servizi al fine di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati. Viene inoltre descritto il procedimento per l'approvazione del progetto.
- Il **comma 5** si precisa che il procedimento non intende prescindere dall'accertamento delle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37.

L'articolo 3 della proposta di legge, dispone che dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

Il preambolo della proposta di legge dà atto, inoltre, che il procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione si svolge nel pieno rispetto delle disposizioni del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37, e della normativa statale di riferimento.

Firenze, 7 agosto 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1[^]; 4[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 31 luglio 2024

Proposta di legge n. 265 - *“Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r.77/2004”*

Proponente: Giunta regionale - Assessore Monia Monni

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
☐ favorevole ☐ favorevole con raccomandazioni ☒ favorevole con condizioni ☐ contrario ☐ non espresso	☒ unanimità ☐ maggioranza

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 265 “Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r.77/2004”

Proponente: Giunta regionale - Assessore Monia Monni

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 31 luglio 2024

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 26 giugno 2024 è stata richiesta l'espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 265 “*Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r.77/2004*”;

VISTO che la proposta di legge in oggetto, composta da 4 articoli, risponde primariamente alla necessità di adeguare la normativa regionale, in particolare dell'articolo 11 della l.r. 77/2004, a quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici - art. 38 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 - in tema di programmazione triennale delle opere pubbliche, così da garantire una sollecita esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilievo strategico regionali realizzate sul patrimonio della Regione Toscana;

VISTO che per garantire il rispetto della richiamata programmazione economica mantenendola allineata cronologicamente agli interventi necessari alla realizzazione delle opere - in modo da evitare aggravii per la finanza pubblica dovuti a mancato rispetto dei termini previsti - la proposta introduce un procedimento unico e semplificato per l'approvazione dei progetti di opere della tipologia citata;

VISTO che tale nuovo procedimento unico semplificato prevede che in caso di opere di interesse pubblico e di rilievo strategico realizzate sul patrimonio regionale che costituiscano variazioni agli strumenti urbanistici comunali, la Regione toscana indica una Conferenza di Servizi per l'approvazione dei progetti stessi e che la partecipazione degli interessati sia assicurata attraverso la pubblicazione di un avviso sul BURT con un anticipo di almeno 30 giorni sull'avvio della Conferenza, nel cui ambito dovranno essere esaminate e contro dedotte, motivatamente - entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione - tutte le osservazioni pervenute;

RICHIAMATE e fatte proprie le valutazioni espresse da ANCI toscana, analiticamente descritte nel documento allegato al presente parere;

CONSIDERATA la votazione nella seduta del 31 luglio 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali con la quale il Consiglio delle autonomie locali fa proprie le condizioni rappresentate nel documento di ANCI Toscana in allegato oltre alla raccomandazione nello stesso indicata;

DELIBERA

di esprimere all'**unanimità parere favorevole con condizioni** sulla proposta di legge n. 265 “Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r.77/2004” facendo proprie le valutazioni contenute nel documento prodotto da ANCI Toscana, allegato alla presente e parte integrante del parere reso.

Nel dettaglio, la **condizione** posta all'espressione del parere favorevole è che dal comma 1 dell'art.11 si togla il termine “nuova costruzione”.

Sono inoltre formulate le seguenti **raccomandazioni**:

- inserimento del periodo *“individuate dalla Regione o proposte nell'ambito della conferenza dei servizi dai Comuni, Province o Città metropolitana, territorialmente competenti”* al comma 2 dell'art. 11 bis;
- inserimento al comma 5 dell'art. 11 bis (dopo il termine VAS) del seguente periodo *“nonché dalla disciplina del PIT/PRR per le zone soggette a vincolo paesaggistico”*;
- avvio di un percorso di revisione della LR 65/2014, come meglio dettagliato nel documento allegato



Parere Pdl 265/2024 "Procedimenti semplificati opere regionali"

Il parere è frutto del confronto e degli approfondimenti fatti nel corso delle precedenti riunioni del CAL.

Nulla osta a procedure semplificate per opere strategiche, già peraltro previste dalla normativa in essere, il punto critico è prevedere tali norme per gli edifici di nuova costruzione, che implicano nuovo consumo di suolo.

Finché si tratta di ristrutturare, cambiare la destinazione d'uso di immobili esistenti (sempre con funzioni di interesse pubblico), demolire e sostituire (così come definito dalle norme vigenti), possono essere operazioni accettate e che non prefigurano impatti critici, anche se occorre definire in normativa la possibilità di proposte compensative che vengono dai territori.

Molto più delicato è quando si parla di nuove costruzioni con conseguente consumo di suolo (che ricade poi sui comuni, vedi dati ISPRA) che questa Pdl consentirebbe di fare con un procedimento semplificato, ma solo per gli immobili regionali, mentre per le province ed i Comuni rimarrebbe lo stesso percorso previsto dalla 65, determinando una categoria pubblica privilegiata (Stato e ora anche Regione) e una categoria (tutti gli altri) "normale" e sottoposta a procedure di modifica dei propri strumenti urbanistici, lunghe e complesse, soprattutto quando si parla di opere pubbliche, in aree adiacenti al perimetro del territorio urbanizzato.

La ns proposta, prevede che:

- 1) si tolga il termine "nuova costruzione" dal comma 1 dell'art. 11;
- 2) sia inserito (come raccomandazione) al termine del comma 2 dell'articolo 11 bis, il seguente periodo "individuate dalla Regione o proposte nell'ambito della conferenza dei servizi dai Comuni, Province o Città metropolitana, territorialmente competenti";
- 3) sia inserito (come raccomandazione) nel comma 5 dell'art. 11 bis dopo il termine VAS il seguente periodo "nonché dalla disciplina del PIT/PPR per le zone soggette a vincolo paesaggistico"; in quanto riteniamo necessario che questo richiamo ci sia anche in delibera e non solo nel preambolo, dato che gli interventi (pur riguardando opere di interesse pubblico e di "rilevanza strategica") non devono risultare in contrasto con il PIT/PPR (che non può essere modificato contestualmente senza il consenso del Ministero e non basterebbe il consenso in conferenza di servizi del Soprintendente di turno);
- 4) si chiede (come raccomandazione) che venga avviata una revisione della LR 65/2014, "aprendo" il dispositivo dell'art. 34 a tutte le opere pubbliche e non solo a quelle in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici, fattispecie in cui si vorrebbe inserire la Regione con la modifica proposta, cogliendo l'occasione per rivedere anche l'art. 30 della 65, che esclude dal regime semplificato gli interventi esterni al territorio urbanizzato (stiamo sempre parlando di opere strategiche, di interesse pubblico).